

Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV)

Modifica del 2 settembre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 novembre 2009¹ sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 20a capoverso 6 e 63 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori (LTV),

Art. 6 lett. d

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 8 cpv. 1 lett. f

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 44 cpv. 1 lett. b–d

¹ L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- b. *Abrogata*
- c. non è gravemente pregiudicata l'esistenza, sui tratti diretti interessati, di un'offerta di trasporto comparabile coperta da uno o più contratti di pubblico servizio;
- d. *Abrogata*

¹ RS 745.11

² RS 745.1

Art. 58a Sistemi d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: trattamento dei dati, accesso e sicurezza dei dati
(art. 20a LTV)

¹ Nei sistemi d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido possono essere trattati nome e cognome, data di nascita, luogo d'origine o di nascita, indirizzo e qualsiasi altro dato risultante dai documenti presentati e necessario per l'identificazione dei viaggiatori stessi.

² I dati possono essere consultati e trattati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere un supplemento o identificare un viaggiatore.

³ Chiunque è messo a conoscenza di mutazioni, deve rettificare senza indugio i dati in suo possesso.

⁴ Se i dati sono resi accessibili mediante procedura di richiamo, il gestore del sistema d'informazione e l'impresa richiamante devono garantire che i dati stessi possano essere richiamati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere il supplemento o identificare un viaggiatore.

Art. 58b Sistemi d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: accesso e rettifica
(art. 20a LTV)

¹ Per chiedere l'accesso ai propri dati contenuti in un sistema d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido o la rettifica dei dati stessi, occorre presentare una domanda scritta al gestore del sistema d'informazione. Nella domanda è necessario identificarsi.

² Il gestore del sistema d'informazione deve verificare almeno una volta al mese se vi sono dati da cancellare secondo l'articolo 20a capoverso 4 lettera b LTV.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova